

# DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORIGINALE

Delibera n. 018 del 06 AGO. 2010

Oggetto : Convenzione con la Confraternita "La Misericordia di Isola di Capo Rizzuto" per la gestione del servizio di supporto alla centrale operativa Suem 118 mese di Agosto e Settembre 2010.

L'anno 2010 il mese di 06 AGO. 2010 il giorno \_\_\_\_\_ nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio, Crotone.

## II COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Premesso che nell'anno 2007 è stata stipulata Convenzione con l'Associazione "La Misericordia" di Isola Capo Rizzuto per la gestione dei soccorsi intesi come "intervento sanitario di emergenza urgenza che hanno per scopo le manovre per ripristinare i parametri vitali ed il controllo dei pazienti nonché il loro trasporto in ambiente idoneo".
- Che tale Convenzione è stata recepita con determina n. 1057 del 10.4.2007 ed ha avuto validità fino al 31.12.2007.
- Preso atto delle richieste del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza ed Accettazione pro tempore, Dr Pasquale Mungari, nonché del Direttore ff della Centrale SUEM 118, Dr Gaspare Muraca, con le quali si evidenzia l'assoluta necessità di integrare l'attività di soccorso territoriale del Suem 118 con la disponibilità di un mezzo di soccorso avanzato h24 per le esigenze operative di soccorso in emergenza-urgenza.
- Premesso, inoltre, che nel territorio del Comune di Isola Capo Rizzuto durante la stagione estiva si registra un notevolissimo incremento della popolazione residente per la massiccia presenza di turisti nei numerosi luoghi di villeggiatura siti nel territorio medesimo che determina, fra l'altro, anche un aumento notevole dei veicoli circolanti sul tratto stradale SS 106 che comprende Isola Capo Rizzuto - Le Castella - Botricello..
- Che, di conseguenza, per il servizio SUEM 118 si registra in tale periodo di tempo una impennata delle richieste di intervento, in regime di emergenza urgenza.
- Che, inoltre, l'organico degli Autisti del SUEM 118 risulta essere diminuito di n.04 unità corrispondenti al già personale in servizio ex "Obiettivo Lavoro" con cui questa Azienda non ha più rapporto convenzionale dal 30.6.2010 e che le stesse unità lavorative, riassegnate all'Azienda in regime di "mobilità straordinaria" possono essere utilizzate per sole quattro ore giornaliere e non possono espletare turni notturni né festivi.
- Che, di conseguenza, l'organico specifico del SUEM 118, si presenta largamente deficitario in un periodo critico del servizio di Emergenza ed Urgenza che l'Azienda deve assicurare su tutto il territorio di competenza.
- Recepita la disponibilità dell'Associazione Misericordia di Isola Capo Rizzuto a stipulare una Convenzione con questa Azienda per i mesi di Agosto e Settembre

- 2010 al fine di supportare tutte le attività del Suem 118 di Crotona per il periodo succitato.
- che le modalità e gli ambiti previsti per tale servizio sono quelli descritti per l'emergenza-urgenza nella Convenzione allegata al presente atto, di cui alla determina n. 1057 del 10.4.2007, Convenzione che si intende conseguentemente rinnovata esclusivamente per il servizio richiesto.
  - Preso atto che la relativa spesa per l'espletamento del servizio di che trattasi risulta concordata in €9.000,00 mensili, somma forfettaria inferiore a quella sostenuta nel 2009 (€10.240,16) per il mese di Agosto, intesa come importo omnicomprensivo del servizio medesimo.

Acquisito il parere favorevole del Referente Sanitario Dr Angelo Carcea e del Referente Amministrativo Dr Giuseppe Fico e su proposta del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza ed Accettazione Dr Pasquale Mungari nonché del Direttore ff del Suem 118 Dr Gaspare Muraca,

## DELIBERA





- Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, recepire l'Accordo convenzionale del 5 Agosto 2010 che, allegato alla presente delibera, ne fa parte integrante e sostanziale.
- Affidare di conseguenza il servizio di supporto Autoambulanza con autista h 24 per i mesi di Agosto e Settembre 2010 all'Associazione "La Misericordia" di Isola Capo Rizzuto, al fine di supportare tutte le attività del Suem 118 di Crotona per tali mesi, con le modalità previste nella Convenzione di cui alla determina 1057 del 10.4.2007, allegata al presente atto.
- Stabilire in € 9000,00 mensili il costo omnicomprensivo del servizio, così come descritto in premessa, per i mesi di Agosto e Settembre 2010.
- Trasmettere la presente delibera alla Associazione interessata, al Dipartimento Emergenza, Urgenza ed Accettazione ed all'Ufficio Programmazione economica e finanziaria e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Ufficio Affari Generali  
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI  
Responsabile del Procedimento

per il parere di competenza  
Il Referente Sanitario Aziendale  
Dr Angelo CARCEA

Il Referente Amministrativo Az.le  
Dr Giuseppe FICO

Il Commissario Straordinario  
Prof. Rocco Antonio NOSTRO



---

**Ufficio Affari Generali**


## Certificato di pubblicazione

La presente delibera è stata pubblicata nelle forme di Legge nell'Albo Pretorio dell'Azienda in data 06 AGO. 2010 con Protocollo Segreteria Generale nr 66 del 06 AGO. 2010 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento.

*Vittor Cosentino*  
*Cosentino*

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

*F.to Giorgio Vincenzo Moccari*  




**INTEGRAZIONE CONVENZIONE MISERICORDIA n° 75 del 06 aprile 2007**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona** – con sede in Via M. Nicoletta Centro Direzionale “Il Granaio”, partita iva: 02864140799, in persona del Prof. Dott. Rocco Antonio Nostro, Commissario Straordinario, domiciliato per la carica in Crotona alla Via M. Nicoletta Centro Direzionale “Il Granaio”; di seguito Azienda o ASP

**E**

L'Associazione “**Confraternita di Misericordia di Isola di Capo Rizzuto**”, avente sede legale in Isola di Capo Rizzuto alla Via Piazza del Popolo n.1, C.a.p. 88841, Provincia di Crotona, Codice Fiscale 91013520795, attraverso il proprio legale rappresentante LEONARDO SACCO, nato a CARIATI Provincia di Cosenza il 12/10/1979, Codice Fiscale SCCLRD79R12B774L, Tel e fax 09627/791307, sito internet [www.misericordiaicr.it](http://www.misericordiaicr.it), di seguito “Misericordia”

**PER IL SUPPORTARE IL SERVIZIO DI URGENZA ED EMERGENZA 118, CON UNA POSTAZIONE DI SOCCORSO H24 A DISPOSIZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA PER LA DURATA 1 MESE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER IL MESE DI SETTEMBRE.**

**PREMESSO**

- 1) che durante la stagione estiva nel territorio della Provincia di Crotona si assiste ad un aumento della popolazione residente in ragione della presenza di numerose strutture turistiche e, pertanto, occorre far fronte sul piano sanitario, all'aumento delle richieste ed all'elevato numero di trasferimenti sanitari in condizione di urgenza;
- 2) che allo stato l'organico degli autisti è insufficiente a coprire le normali attività del SUEM 118, dovuto alla presenza di 4 autisti ex “obiettivo lavoro” utilizzati per 4 h.

per turno diurno infrasettimanale ed all'impossibilità di poterli utilizzare nei turni festivi e notturni.

- 3) che nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto nel periodo estivo (luglio – settembre) è stata sempre raddoppiata la postazione h.24 con operatività sul territorio di Le Castelle e per coprire il tratto di statale SS 106 (Isola C.R. -Botricello);
- 4) che appare necessario ed urgente, per le ragioni sopra evidenziate, incrementare le postazioni già presenti con un'altra ambulanza h.24 con autista;
- 5) che ai fini di una previsione di spese per il predetto servizio, si evidenzia che nel mese di Agosto del 2009 per l'espletamento del medesimo servizio il costo sopportato dall' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone è stato di € 10.240,16 ( diecimiladuecentoquaranta/16);

quanto premesso, le parti


**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

*di integrare l'attività di soccorso Territoriale con la disponibilità di un mezzo di soccorso avanzato h. 24, munito di autista, per supportare le attività del SUEM e per come previsto nella convenzione tra gli enti su citati.*

*Le parti si accordano per un importo complessivo onnicomprensivo mensile pari ad € 9.000,00 (novemila/00).*


**Il Direttore ff. SUEM 118**

**Dott. Gaspare Muraca**



**Il Direttore del DEUA**

**Dott. Pasquale Mungari**





**Il Commissario Straordinario ASP Crotone**

**Prof. Dott. Rocco Antonio Nostro**



**Il Governatore della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto**

**Leonardo Sacco**



05 AGO. 2010

Determina n° 15 del 30 /03/2007

REGIONE CALABRIA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 – CROTONE**  
PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN GIOVANNI DI DIO”

**DIPARTIMENTO EMERGENZA-URGENZA-ACCETTAZIONE**  
Direttore: Dr. Mario Verre

**OGGETTO: Preso atto rinnovo Convenzione con l'Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Isola Capo Rizzuto (Kr) per la gestione dei soccorsi e dei trasporti Sanitari.**

L'anno duemilasette il giorno Trenta del mese di MARZO, nella Sede del Dipartimento, sita, in Crotona, Via Bologna;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza ed Accettazione nonché l'espressa dichiarazione di regolarità tecnica resa dal medesimo

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

**PREMESSO** che la Convenzione, stipulata fino al 31 Marzo 2007, con la Misericordia di Isola Capo Rizzuto è stata positivamente valutata da Direttore della Centrale SUEM 118 per i numerosi interventi effettuati;

**TENUTO conto** dell'impossibilità per il 118 di garantire i tempi canonici per un normale soccorso in emergenza nella zona di Isola Capo Rizzuto – Steccato di Cutro (limite della Provincia di Catanzaro) per la lunghezza del percorso e per il traffico sempre intenso dovuto anche alla presenza dell'Aeroporto Sant'Anna;

**CONSIDERATO** che la dotazione organica del SUEM 118 non consente di allocare una postazione fissa nella suddetta zona;

**EVIDENZIATO** che la sinergia operativa con tale Associazione consente al Dipartimento di Emergenza Urgenza nonché al Suem 118 di far fronte più efficacemente ed efficientemente alle richieste di intervento in soccorso urgente che provengano da quel territorio;

**VALUTATA** peraltro la necessità di garantire un servizio continuativo di soccorso nella zona che va dal Comune di Isola Capo Rizzuto (comprendente le Castella e Capo Rizzuto) fino alla località di Steccato di Cutro;

**RICEVUTA** la dichiarazione di disponibilità da parte della Misericordia di Isola Capo Rizzuto a continuare la collaborazione con l'ASL 5 fornendo personale ed automezzi per il soccorso e della sua accettazione in Convenzione che siano attivati corsi di formazione condotti da SUEM 118 nei confronti del proprio personale;

**PRESO** atto inoltre dell'impegno che la stessa Misericordia si assume per il potenziamento futuro delle equippe con la regolare presenza di personale medico;

**EVIDENZIATO** che il sottoscritto Direttore del proponente Dipartimento Emergenza Urgenza ed Accettazione, anche in considerazione e conseguentemente alle motivazioni sopra riportate, ha inteso proporre alla Direzione Generale il rinnovo della Convenzione con la Misericordia di Isola Capo Rizzuto;

**ATTESO** che il Direttore Generale dell'ASL, accogliendo le motivazioni avanzate, ha sottoscritto per il rinnovo di tale Convenzione, per il periodo che va dal 01 Aprile 2007 al 31 Dicembre 2008;


**PRESO ATTO** che la stessa è stata contestualmente anche sottoscritta dal Direttore del proponente Dipartimento nonché dal Governatore dell'Associazione Confraternita di Misericordia di Isola Capo Rizzuto;  
Viste le vigenti Leggi in materia;

### **DETERMINA**


Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1) - Prendere atto del rinnovo della Convenzione sottoscritta dal direttore Generale dell'ASL con l'Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Isola Capo Rizzuto, acquisendola come parte integrante e sostanziale della presente determina, al fine di far fronte più efficacemente ed efficientemente alle richieste di intervento in soccorso urgente che provengono dal territorio che va da Isola Capo Rizzuto al confine della Provincia di Crotone - localita' Steccato di Cutro;
- 2) - Dare atto che l'attività operativa dell'Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Isola Capo Rizzuto, prefigurata dalla predetta Convenzione è da porsi sotto l'indirizzo ed il controllo quali-quantitativo del sottoscritto Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza di questa Azienda, in concorso con il Direttore della Centrale SUEM 118, al quale è quindi demandato l'onore della vigilanza sull'esatto adempimento;
- 3) - Dare atto che la predetta Convenzione è valida per il periodo che va dal 01 Aprile 2007 al 31 Dicembre 2008;
- 4) - Trasmettere copia del presente atto Dipartimento Emergenza Urgenza ed Accettazione, SUEM 118, al Dipartimento Area Assistenza Distrettuale, all'ufficio Affari Generali del Dipartimento Area Servizi Amministrativi, per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del procedimento: F.to Achille Calvo



Il Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza-Accettazione: F.to Dr. Mario Verre



**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
- Unità Operativa Segreteria Generale -

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determina è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Azienda nelle forme di legge il

..... 10 APR. 2007

E vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

**IL RESPONSABILE**  
Sig. Franco T.L. BASILE

---

Rep. n° 75/2007 del 6-06-2007

L'UFFICIALE ROGANTE  
(Dr. sso ANNA GIORDANO)

## ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI

TRA

LA MISERICORDIA DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI CROTONE

Ai sensi dell'art. 45 ultimo comma, della Legge 23.12.1978, n. 833, della legge 11.08.1991, n. 266.

\*\*\*\*\*

Il giorno 5 del mese di ~~Marzo~~ <sup>APRILE</sup> dell'anno duemilasei <sup>H</sup> presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale n.5 di Crotone

TRA

L' Azienda Sanitaria Locale n. 5, rappresentata dal Direttore Generale dott. THOMAS SCHAEEL, nato a KIAGEBACH (D) il 24-03-1962 e domiciliato per la carica c/o l'ASL n.5 di Crotone, via G. Corigliano - 88900 Crotone,

E

La Misericordia di Isola di Capo Rizzuto (Kr), rappresentata dal Governatore sig. Leonardo Sacco nato a Cariati (Cs) il 12/10/1979 e residente ad Isola di Capo Rizzuto (Kr) alla via Pitagora,3,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE





TITOLO I  
DEFINIZIONI ED ASPETTI GENERALI

*Art 1 - (Campo di applicazione)*

1 Il presente accordo disciplina il rapporto tra la Associazione di Volontariato Misericordia di Isola di Capo Rizzuto (Kr) (successivamente indicata con Misericordia) e l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Crotona (di seguito denominata A.s.l.) per la gestione dei soccorsi e dei trasporti sanitari. Con il termine di trasporti sanitari si ricomprendono l'intervento sanitario territoriale di emergenza-urgenza e quindi si intendono gli interventi che hanno per scopo le manovre per ripristinare i parametri vitali ed il controllo degli stessi nonché il trasporto protetto dei pazienti in ambiente idoneo, i trasporti ordinari, i trasporti di sangue, plasma e campioni da analizzare, i trasporti organi e relative equipe, il trasporto di donatori di sangue, il trasporto di medici di guardia medica, nonché il servizio degli automezzi di soccorso avanzato (automediche) ed altri servizi di trasporto sanitario che potranno essere in seguito definiti da appositi protocolli concordati al tavolo regionale.

2 Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto bilaterale fra la Misericordia e l'Azienda, nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite a norma dell'articolo 45, ultimo comma, della legge 23/12/1978, n. 833 ed in conformità a quanto stabilito dalla legge 11/08/1991, n. 266, dalla L.R. 18/1995, dal presente accordo-quadro e da eventuali protocolli aggiuntivi e/o integrativi ad esso conformi.

*Art. 2 (Tavolo locale)*

Presso l'Azienda viene istituito un tavolo di incontro tra l'Azienda e la Misericordia, con il compito di definire gli aspetti locali dei reciproci rapporti convenzionali e di assicurare una costante collaborazione operativa tra le parti. Partecipa per la Misericordia un rappresentante e per l'A.S.L. il Direttore Generale o suo delegato.

*Art. 3 (Modalità di svolgimento degli interventi)*

1 In virtù del presente Accordo la Misericordia è tenuta ad effettuare, con le condizioni ed i limiti di cui ai successivi titoli II e III ed in forma gratuita per il trasportato, solo gli interventi il cui onere faccia carico alle A.S.L..

2 L'Associazione convenzionata avrà cura che ogni intervento di trasporto sia effettuato seguendo il percorso più breve compatibilmente con le situazioni oggettive di traffico ed in rapporto alle condizioni fisiche e/o di sicurezza del paziente.

3 La presente convenzione è stipulata per la copertura di n. 1 postazione situata precisamente nel centro di Isola di Capo Rizzuto (Kr) presso la sede della Misericordia in Piazza del Popolo n.1.


4 In ogni postazione la Misericordia si impegna a fornire una ambulanza di soccorso tipo "A" tetto alto con all'interno un cardio defibrillatore semi automatico, oltre ad un autista ed a un soccorritore e/o barelliere.

*Art. 4 (Documentazione rimborsi dei servizi prestati)*

1. I servizi di emergenza-urgenza o comunque in dipendenza operativa sono documentati dal riepilogo descrittivo della C.O. 118.

2. A regime i trasporti ordinari coordinati ai sensi del successivo art. 13, comma 2, sono documentati dal riepilogo descrittivo della C.O.. Tale riepilogo è condizione sufficiente per il rimborso all'Associazione del servizio prestato. La A.S.L. provvede ad adeguare a tale scopo le proprie strutture entro 1 anno dalla firma del presente accordo, potenziando il sistema informativo e la dotazione di personale amministrativo della Centrale Operativa.

3. I trasporti ordinari non coordinati sono documentati dall'Associazione attraverso il foglio di viaggio, e riepilogati mensilmente.



4. Entro il giorno 5 di ciascun mese i riepiloghi descrittivi - uno relativo agli interventi di emergenza-urgenza ed in dipendenza operativa e l'altro, ove previsto, relativo ai trasporti ordinari - sono trasmessi dalla C.O:

- all'Azienda Sanitaria, per la liquidazione dei rimborsi;

*Art. 5 (Corrispettivi dovuti alla Misericordia a titolo di rimborso spese e modalità di pagamento)*

1 Per l'attività svolta in regime convenzionale sono dovuti alla Misericordia corrispettivi, a titolo di rimborso spese, quantificati nelle tariffe riportate nella tabella 1), allegata al presente accordo per formarne parte integrante. I corrispettivi sono aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT (ad eccezione dello stand by) per la parte eccedente il 3% qualora questo venga superato.

2 L' A.S.L. liquida i rimborsi relativi ai servizi di propria competenza, svolti alle condizioni e con i limiti di cui ai successivi titoli II e III. Pertanto, ricevuta la documentazione prevista, L'A.S.L. deve:

- effettuare, con la massima sollecitudine, gli opportuni riscontri sulla documentazione medesima (ove previsti) e svolgere gli altri adempimenti necessari per poter garantire che il pagamento possa avvenire entro il 90° giorno successivo alla presentazione della documentazione da parte dell'Associazione.

*Art. 6 (Caratteristiche del personale dipendente e volontario - qualificazione ed aggiornamento)*

1 La Misericordia deve assicurare, sotto la propria responsabilità, la presenza a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate di personale non medico, volontario e dipendente qualificato.

2 È compito esclusivo della Misericordia la formazione del proprio personale volontario o dipendente. A tal fine si attuano corsi di qualificazione ed aggiornamento.

*Art. 7 (Copertura assicurativa del personale addetto ai servizi e dei terzi trasportati)*

La Misericordia ai sensi del presente accordo è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, relative agli eventuali dipendenti. E' tenuta inoltre ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, anche eventualmente in aggiunta alle coperture assicurativi di cui all'art. 4 della legge n. 266/91, per garantire, per quanto possibile, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, a norma delle convenzione stipulata con l'A.S.L., l'incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno l'equo risarcimento del medesimo. L'A.S.L. è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti, all'esterno dei propri presidi sanitari e/o proprie articolazioni e durante lo svolgimento di interventi in base al presente accordo, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi

## TITOLO II


### TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO

*Art. 8 (Trasporto sanitario ordinario)*

1 I servizi di trasporto di cui al presente articolo devono essere effettuati con:

- ambulanza di tipo "B", come disposto dal D.M. Trasporti del 17/12/1987, n 553, con rimborsi di cui alla tabella 1) voce "trasporti ordinari";
- pulmino o autovettura laddove non specificamente richiesto con ambulanza; i soggetti dovranno essere trasportati, con la presenza di autista e un soccorritore, con rimborso di cui alla tabella 1), alla voce "trasporti sanitari" secondo il mezzo utilizzato. Ove non disponibile pulmino od autovettura, l'Associazione mette a disposizione l'ambulanza di tipo "B" per la quale è previsto comunque un rimborso pari a quello per i mezzi sopra citati.

3 Le attività di trasporto sanitario ordinario che costituiscono oggetto di convenzione sono:



**A) Trasporto per ricovero in struttura pubblica o privata convenzionata, aventi sede nel territorio regionale.**

L'associazione effettua l'intervento su richiesta del medico redatta su ricettario regionale.

Ai fini del rimborso delle competenze dovute, il foglio di viaggio, deve essere munito del timbro del presidio da cui il paziente viene preso in consegna e deve riportare nell'apposito spazio gli estremi della richiesta di ricovero rilasciata dal medico sostituibile dalla copia della richiesta.

**B) Trasporto non assistito da struttura pubblica o privata convenzionata ad altra.**

I servizi devono essere effettuati per i pazienti degenti nelle strutture pubbliche o private convenzionate secondo le disposizioni e le modalità di cui all'allegato A.

Le competenze relative ai servizi di cui alla presente lettera B sono corrisposte dall'Azienda richiedente. L'Azienda dovrà provvedere al pagamento, qualunque sia la residenza e/o la nazionalità del paziente ed indipendentemente dal soggetto tenuto ad assicurarne l'assistenza (altra Azienda, struttura privata convenzionata, assicurazione privata, INAIL, stato estero, etc.), fatta salva ogni successiva azione di rivalsa.

**C) Trasporto in andata e ritorno di soggetti degenti nelle strutture pubbliche o private convenzionate, che debbano essere inviati presso altre strutture sanitarie pubbliche o convenzionate per effettuare esami diagnostici e/o trattamenti terapeutici non eseguibili nel presidio di degenza.**

I servizi devono essere effettuati secondo le disposizioni e le modalità di cui all'allegato A.

Le competenze relative ai servizi di cui alla presente lettera C sono corrisposte dall'Azienda richiedente. L'Azienda dovrà provvedere al pagamento, qualunque sia la residenza e/o la nazionalità del paziente ed indipendentemente dal soggetto tenuto ad assicurarne l'assistenza (altra Azienda, struttura privata convenzionata, assicurazione privata, INAIL, stato estero, etc.), fatta salva ogni successiva azione di rivalsa.

**D) Trasporto - in andata e ritorno - di soggetti assistiti a carico delle Aziende e degenti al proprio domicilio od a quello temporaneo se in possesso del domicilio sanitario, che si debbano recare presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, per esami diagnostici e/o trattamenti terapeutici non effettuabili al domicilio stesso.**

L'Azienda rilascia l'autorizzazione, su richiesta motivata del medico curante, solo nel caso di assistiti che necessitano di trasporto con i mezzi idonei in quanto, in base alle particolari condizioni patologiche ed obiettive, non possono essere trasportati con i comuni mezzi.

L'Azienda e la Misericordia possono stipulare in seno al tavolo locale di cui al precedente art. 3 appositi accordi per disciplinare il trasporto sanitario di pazienti affetti da specifiche patologie, accertate e certificate individualmente dal personale sanitario dell'Azienda. Gli accordi stabiliscono le modalità, le tariffe ed i mezzi di trasporto da utilizzare.

**E) Trasporto in caso di dimissione da un presidio ospedaliero o struttura privata convenzionata verso il domicilio del paziente o quello temporaneo se in possesso del domicilio sanitario.**

Tali trasporti sono a carico dell'Azienda di iscrizione del paziente dimesso solo nel caso in cui il sanitario del presidio ospedaliero pubblico o della struttura privata convenzionata che dimette abbia rilasciato per il paziente medesimo certificazione di intrasportabilità con i comuni mezzi.


I trasporti di cui ai punti A), D) ed E) effettuati con ambulanza devono essere svolti solo nel caso in cui il medico abbia rilasciato per il paziente un certificato di intrasportabilità con i comuni mezzi.

I trasporti di cui ai punti B) e C) di competenza delle strutture convenzionate sono rimborsati alla Misericordia dall'A.S.L. con successiva rivalsa verso le strutture convenzionate stesse.

Non sono a carico dell'Azienda i trasporti per dimissione o trasferimento effettuati per volontà del paziente.

3 Nei casi di trasporto sanitario ordinario non contemplati nel presente articolo l'onere rimane a carico del trasportato, al quale l'associazione è tenuta a rilasciare regolare ricevuta per l'importo verbalmente debitamente quietanzata.

*M*



*Art. 9 (Trasporti da e per altre regioni, paesi stranieri, isole)*

1 Il trasporto da o verso altre regioni o paesi stranieri, salvo il caso in cui al successivo art.15, è consentito solo per soggetti assistibili a carico dell'A.S.L., previa autorizzazione.

2 L'autorizzazione è rilasciata dietro richiesta motivata del medico di fiducia, o del medico ospedaliero, da cui si rilevi l'impossibilità del trasporto del paziente con i comuni mezzi. Per i trasporti da e per l'estero valgono le norme specifiche vigenti.

3 Nel caso di lunghe percorrenze che impongano il pernottamento del mezzo la Misericordia potrà richiedere all'AS.L. anche il rimborso spese per il pasto serale ed il pernottamento del personale a bordo. L'Azienda provvede al rimborso su presentazione delle fatture o ricevute fiscali intestate singolarmente a ciascuno dei membri dell'equipaggio. La misura del rimborso è quella prevista per le missioni dei dipendenti dell'Azienda che svolgono analoghe mansioni.

### TITOLO III

#### INTERVENTO SANITARIO TERRITORIALE DI EMERGENZA

*Art. 10 (Centrale Operativa 118)*

1 La Centrale Operativa 118, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DPR 27.3.92 e Linee Guida 11.4.96), gestisce gli interventi di emergenza urgenza.

*Art. 11 (Punti di Emergenza Territoriale)*

1 I Punti di Emergenza Territoriale sono dotati di ambulanze tipo "A" od automediche, con personale medico e/o infermieristico e soccorritore a bordo.

2 La localizzazione dei PET è individuata, di norma, presso le sedi delle Associazioni. Eventuali dislocazioni in sedi diverse, giustificate da considerazioni oggettive, sono valutate in sede di C.O. 118.


3 Per eventuali esigenze di aggiornamento del personale medico l'A.S.L. può richiedere alla Misericordia la collocazione di almeno un PET, con orario diurno, presso presidi ospedalieri, in misura comunque non superiore ad un decimo dei PET complessivi. La Misericordia, compatibilmente con le proprie disponibilità, mette a disposizione una ambulanza con autista ed un soccorritore dedicata prioritariamente ai trasferimenti assistiti.

*Art. 12 (Interventi sanitari di emergenza)*

1 Sono considerati interventi sanitari di emergenza quelli effettuati in favore di soggetti che siano stati coinvolti in incidenti di qualsiasi natura (stradali, domestici, sul lavoro, etc) o che presentino, comunque, condizione di particolare gravità, tali da far ritenere opportuno un intervento sanitario di primo soccorso sul luogo dell'evento e l'assistenza durante l'eventuale trasporto verso il presidio ospedaliero, in modo tale da poter garantire il mantenimento delle fondamentali funzioni vitali ed evitare, per quanto possibile, l'instaurarsi di una situazione di danno irreversibile.

2 Gli interventi predetti sono attuati, di norma, con mezzi mobili messi a disposizione dalla Misericordia. L'associazione effettua gli interventi relativi secondo le indicazioni ricevute dalla centrale operativa, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza dei soggetti coinvolti che, di norma, dopo le opportune prestazioni 'in loco', vengono avviati verso il presidio ospedaliero ritenuto più idoneo dalla C.O. stessa. Qualora l'evento medesimo si verifichi in località prossima ai confini regionali, il paziente potrà essere avviato, su disposizione della centrale operativa, verso un presidio ospedaliero della provincia limitrofa, più facilmente raggiungibile.

3 Le competenze relative agli interventi di cui al presente articolo sono corrisposte dall'Azienda nel cui ambito territoriale si è prodotto l'evento. Poiché tutti gli interventi di emergenza-urgenza (codificazione colore bianco, verde, giallo e rosso) possono essere espletati solo ed esclusivamente previo allertamento dalla centrale operativa 118 saranno soggetti a rimborso anche tutti quei servizi che non



hanno avuto, come esito, un trasporto verso un presidio ospedaliero (scansi ricovero e pazienti trattati in loco).

*Art. 13 (Trasferimento assistito)*

1 Si definisce 'trasferimento assistito' il trasporto secondario in cui è necessaria, per la particolare gravità delle condizioni del trasportato, la presenza di personale medico durante il viaggio. Tutti i trasferimenti assistiti sono gestiti dalla C.O. 118.

2 L'associazione effettua i servizi richiesti per i soggetti, degenti nelle strutture pubbliche o private convenzionate, secondo le indicazioni ricevute dalla Centrale Operativa. I trasferimenti di competenza delle strutture convenzionate sono rimborsati alla Misericordia dall'A.S.L. con successiva rivalsa verso le strutture convenzionate stesse.

3 Al fine di non sguarnire il territorio delle risorse della emergenza territoriale, non è ammesso, in linea generale, l'utilizzo delle ambulanze dei PET per il trasporto secondario assistito, salvo quanto previsto dall'art. 14 c. 3. A tale riguardo le Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere dovranno provvedere ad attuare idonei modelli organizzativi che prevedano macchine in dipendenza operativa delle centrali operative 118 esclusivamente per il trasporto secondario assistito. I rimborsi per i servizi di cui al presente articolo sono stabiliti nella tab. 1 alla voce "Trasferimento assistiti".

4 Gli interventi predetti sono attuati, di norma, con mezzi mobili forniti dalla Misericordia.

TITOLO IV  
CONTROLLI E VERIFICHE

*Art. 14 (Valutazione del servizio)*

1 L'A.S.L. e la Misericordia concorda sull'opportunità di prevedere, oltre ai controlli amministrativi e contabili, valutazioni e verifiche sui servizi svolti dalla Misericordia al fine di consentire un costante monitoraggio ed un miglioramento dell'efficacia, efficienza e qualità complessiva del servizio al cittadino.

2 A tal fine l'A.S.L. indica fin d'ora nel Direttore pro tempore del Dipartimento Emergenza Urgenza ed Accettazione dell'ASL, Dott. M. Nicito, il soggetto di riferimento preposto all'attività di valutazione e controllo.

*Art. 15 (Modalità della valutazione)*

1 La valutazione di cui al precedente articolo si svolge sulla base di parametri e modalità preventivamente concordati tra ASL e Misericordia.

2 La Misericordia si impegna a comunicare i dati necessari alla valutazione del servizio con le modalità, i tempi e la frequenza preventivate.

*Art. 16 (Partecipazione degli utenti)*

1 La Misericordia e l'A.S.L., nell'intento di orientare sempre più il servizio ai legittimi bisogni dei cittadini, ritengono opportuno promuovere la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità ed al miglioramento degli interventi.

2 Pertanto nell'attività di valutazione, verifica e controllo il tavolo locale potrà prevedere il coinvolgimento di associazioni di rappresentanza degli utenti, laddove attive nel territorio in quanto portavoce del cittadino destinatario finale dei servizi regolati dal presente atto.

*Art. 17 (Disciplina delle inadempienze)*

Qualora sia evidenziata da parte di uno dei soggetti addetti alla valutazione una situazione di inadempienza convenzionale tale da compromettere i legittimi interessi dell'Azienda ovvero degli utenti essa verrà affrontata dapprima al tavolo locale per individuarne e comprenderne i motivi nonché i possibili correttivi. Verrà successivamente fissato da parte dell'Azienda con lettera raccomandata un tempo determinato per l'applicazione degli interventi correttivi. Nel caso si verificasse l'indisponibilità ad



applicare le soluzioni individuate, l'ente affidatario ovvero l'Azienda titolare del servizio disporrà idonee sanzioni per disincentivare il perpetuarsi di tale comportamenti e qualora l'inadempienza non si risolve l'Azienda potrà attuare la sospensione e/o rescissione del rapporto con l'Associazione inadempiente.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

*Art. 18 (Smaltimento rifiuti)*

L'A.S.L. favorisce l'utilizzazione da parte delle associazioni, per tutte le tipologie di trasporti sanitari, degli strumenti per lo smaltimento dei rifiuti speciali presenti nell'Azienda, secondo modalità definite localmente.

*Art. 19 (Informazione)*

L' A.S.L., provvede all'opportuna e puntuale informazione ed aggiornamento degli operatori amministrativi e sanitari interessati alle attività di cui al presente accordo circa gli adempimenti di loro competenza.


*Art. 20 (Durata dell'Accordo e delle Convenzioni)*

Il presente accordo e la Convenzione stipulata in relazione ad esso hanno durata bimensile rinnovabile, con decorrenza dal 01/04/2007 e scadenza il 31/11/2008 ed è limitata alle tipologie di attività previste, descritte e quantificate nell'allegata Tabella 1) che fa parte sostanziale del presente atto.

*Art. 21 (Sottoscrizione dell'Accordo)*

Il presente Accordo quadro è sottoscritto dal Direttore Generale dell'A.S.L., o da un suo delegato, in quanto titolari delle attribuzioni di cui all'art. 3 c.1 del D. Leg.vo 30.12.92 n. 502 (come modificato dal D. Leg.vo N. 517/93) e dalla Misericordia.

Il Governatore della Misericordia di Isola C.R.


Sig. Leonardo SACCO  


Il Direttore del Dipartimento Emergenza

Urgenza ed Accettazione


Dott. Morone

Il Direttore Generale ASL

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Thomas SCHAELE)



L'UFFICIALE ROGANTE

(Dr.ssa Anna GIORDANO)  


**TABELLA DEI RIMBORSI CON SCONTO 10%  
RISPETTO ALLA PRECEDENTE CONVENZIONE**

DESCRIZIONE VOCE	RIMBORSO
Stand by emergenza e trasferimenti assistiti	€ 4.100,00 al mese per ogni postazione
Aumento per lunghe percorrenze (si applica al superamento del 60° minuto e ad ogni incremento di 60 minuti)	€ 7,20 orarie


## Aumento per sosta

MINUTI	RIMBORSI	RIMBORSI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per sosta al pronto soccorso;</li> <li>Per sosta per esami e trattamenti di breve durata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per dialisi e per esami e trattamenti di lunga durata;</li> <li>Per esami e trattamenti di breve durata.</li> </ul>
0 - 60	Nessuno	Nessuno
61 - 120	€ 9,00	€ 7,20
121 - 180	€ 27,00	€ 13,50
181 - 240	€ 54,00	€ 25,20
241 - 300	€ 90,00	€ 27,00

Tipo di Attività	Automezzo	RIMBORSO	
		Rimborso forfettario (fino a 25 km)	Rimborso chilometrico (oltre i 25 km)
Interventi di emergenza (con ambulanza in stand by rimborsato)	Ambulanza UMS	€ 12,60	€ 0,36
Trasferimenti assistiti ed emergenza (con ambulanza non in stand by rimborsato)	Ambulanza UMS	€ 18,00	€ 0,72
Trasporti ordinari	Ambulanza	€ 18,00	€ 0,63

M

IL DIRETTORE GENERALE  
(Thomas SCHAEFF)



# UFFICIO AFFARI GENERALI

## Direzione

ASP di Crotona  
Ufficio Affari Generali  
Centro Direzionale "Il Granaio"  
Via M. Nicoletta snc  
88900 Crotona  
Tel.Fax. 0962/924805  
Email:giorgio.floccari@aslmagnagrecia.it


Protocollo n° 438 / AAGG/Dir

del 10 / 08 /2010  
(da citare nella risposta)

Spett.le  
Confraternita  
"La Misericordia"  
Isola Capo Rizzuto  
(Crotona)

Oggetto: Invio delibera convenzione.

Per gli adempimenti di competenza e per dovuta documentazione si trasmette in allegato delibera n. 18 del 6.8.2010 avente ad oggetto: Convenzione con la Confraternita "La Misericordia di Isola Capo Rizzuto" per la gestione del servizio di supporto alla centrale operativa SUEM 118 mese di Agosto e Settembre 2010.

  
Il Direttore Ufficio Affari Generali  
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI